

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 145° RESOCONTO STENOGRAFICO

#### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati

##### **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 7, 8 e <i>passim</i>
BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione 2,	10
CALLARI GALLI (Com.-PDS) .....	8
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	8
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	7, 9

*I lavori hanno inizio alle ore 9,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 gennaio scorso.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale ed è quindi intervenuto il ministro Ruberti, mentre il relatore non ha potuto svolgere la sua replica non essendo presente.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho potuto prender visione dei resoconti degli interventi svolti dai colleghi Vesentini e Callari Galli, i quali hanno ampiamente discusso il testo al nostro esame, svolgendo delle opportune ed acute osservazioni, delle quali sono molto grato.

Nel corso della discussione generale sono state sollevate, sia pure in via di ipotesi, alcune perplessità ed eventuali soluzioni alternative rispetto al testo al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati. Su alcune di tali ipotesi mi trovo in linea di massima concorde, soprattutto in riferimento a talune valutazioni che sono state espresse dai senatori Vesentini e Callari Galli. Mi riferisco soprattutto ad alcuni aspetti tecnici che il senatore Vesentini in particolare ha messo bene in evidenza. Personalmente ritengo che il provvedimento al nostro esame, rivestendo una grande importanza, debba essere esaminato con estrema obiettività, verificando fino a che punto possa essere utile ai fini del sostegno della ricerca industriale.

Le difficoltà che sono emerse riguardano soprattutto gli articoli 4 e 9, che sono fra loro collegati. Considerato che il senatore Vesentini ha già presentato alcuni emendamenti, mi permetto di esprimere un parere generale su di essi. Sono convinto infatti che, ancorchè alcuni emendamenti contengano delle precisazioni certamente utili, queste potrebbero acquisirsi anche attraverso un ordine del giorno che consenta una interpretazione autentica in merito alla espansione possibile di alcuni articoli del disegno di legge.

Ritengo invece che il problema relativo all'articolo 9 non possa essere risolto se non con una modifica del testo. Tale decisione tuttavia deve essere considerata con molta attenzione dalla Commissione, in quanto una eventuale modifica del testo costringerebbe ad un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati, e in tal caso andrebbe verificato se nell'altro ramo del Parlamento esistano le condizioni per poter definire il disegno di legge entro la legislatura. In caso contrario, sarebbe opportuno che la Commissione e il Governo, di comune accordo, valutassero come poter far fronte alle difficoltà, peraltro gravi, relative al problema della valutazione primaria tecnico-scientifica delle proposte di finanziamento, che in qualche modo dovrebbe essere resa uguale per tutti i soggetti che avranno la possibilità di accedere al fondo speciale per la ricerca applicata. Bisogna impedire che si verifichino valutazioni difformi, sia in rapporto alla sede dei finanziamenti, sia in rapporto alla sede di presentazione della richiesta, in quanto comporterebbero il rischio di una sorta di rincorsa alla sede in cui è più facile ottenere il finanziamento. Sarebbe peraltro rischiosa una valutazione prevalente degli aspetti finanziari ed economici rispetto a quelli scientifici e tecnici, in quanto non sarebbe conforme nè allo spirito in base al quale è stato costituito tale fondo nè allo spirito dell'IMI.

Al riguardo ricordo che, nel corso di alcune audizioni informali che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha avuto con gli interessati e con coloro che direttamente gestiscono il fondo, si sono ottenute delle informazioni importanti in ordine alla cosiddetta questione dei residui passivi. È emerso infatti che i residui di spesa non sono da considerarsi tali, tenuto conto delle procedure di finanziamento e di valutazione che sono relativamente lunghe, nonchè dell'impegno di spesa che viene comunque condotto in tempi ormai relativamente brevi rispetto a quanto avveniva in passato. Attraverso le indagini conoscitive abbiamo avuto inoltre la possibilità di mettere a fuoco anche altre questioni riguardanti l'erogazione dei finanziamenti, anche se permangono ancora alcune perplessità circa il problema delle valutazioni.

Per quanto concerne gli emendamenti che sono stati presentati, occorre tenere ben presente anche il parere della 10<sup>a</sup> Commissione che, oltre ad essere in qualche modo di merito, ha una notevole importanza in quanto la Commissione industria è interessata parimenti alla nostra al rispetto della buona gestione di questo fondo. Il parere è il seguente:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole, a condizione che al testo vengano apportati emendamenti per i motivi di seguito elencati.

1. Il disegno di legge negli intendimenti del Governo è motivato dalla esigenza di razionalizzare i meccanismi di incentivazione allo sviluppo della ricerca applicata: si vorrebbe pertanto modificare il sistema vigente, specie per quanto concerne l'ammissione dei progetti di ricerca agli interventi del fondo ex lege n. 1089 del 1968. Il nucleo normativo di tale modifica sembra rintracciabile soprattutto negli articoli 4 e 9, anche se appaiono di tutto rilievo altre modifiche alla disciplina della materia.

2. L'esame delle predette disposizioni, infatti, rivela che il contributo - previsto dalla legge n. 46 del 1982 "per facilitare l'accesso

della piccola e media industria" al Fondo speciale per la ricerca applicata - potrà essere erogato non solo dall'IMI ma anche dagli istituti e dalle sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulla base di apposita convenzione con l'IMI. La ratio del menzionato articolo 19, tuttavia, intende consentire agli istituti di credito ivi menzionati, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li riguardano, operazioni di sconto cambiario, finanziamenti e assunzioni di titoli con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale). Quest'ultimo istituto, peraltro, nel corso della recente discussione parlamentare che precedette l'approvazione della legge n. 317 del 1991 («Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese») venne da taluni indicato come possibile attributario di competenze per quanto riguarda gli incentivi disposti dalla legge n. 46 a favore dell'innovazione tecnologica nell'ambito delle imprese minori. Nella medesima occasione, tuttavia, il Parlamento - aderendo a un conforme avviso del Governo - ritenne di confermare l'impianto della citata legge n. 46, sulla base del presupposto che andasse comunque mantenuta l'unicità di indirizzi gestionali assicurati, nel decennio appena trascorso, dall'IMI. Risulterebbe pertanto privo di adeguate giustificazioni un radicale mutamento di indirizzi, quale quello prefigurato dalla disposizione dell'articolo 4, atteso che non solo sarebbe esclusa la competenza del Mediocredito centrale, che pure ha acquisito consolidate esperienze nel settore delle piccole e medie imprese, ma si procederebbe a una estrema polverizzazione delle attribuzioni di cui trattasi, attraverso gli istituti di credito menzionati all'articolo 19 della legge n. 949.

3. La scelta operata con l'articolo 4 del disegno di legge, quindi, pur apparendo fondata su argomentazioni condivisibili muove in realtà dall'erronea premessa che nell'istruttoria per l'ammissione dei progetti di ricerca ai benefici del Fondo debba considerarsi prevalente la valutazione economico-finanziaria su quella di natura scientifico-tecnologica. Gli istituti abilitati alla concessione dei contributi, infatti, si porrebbero in una situazione in qualche modo concorrenziale che svolgerebbe i suoi effetti non già sulla competitività dei progetti o delle aziende che li eseguono ma esclusivamente sulla valutazione dei medesimi nella fase istruttoria. Al riguardo va osservato che se si intende superare la situazione, assimilabile al monopolio di fatto, in cui versa l'IMI, per quanto concerne le operazioni finanziarie in questione, o la legge individua esattamente uno o più soggetti aventi i requisiti idonei allo svolgimento delle competenze amministrative richiamate dalla legge n. 46 del 1982 ovvero si costituisce - presso il dicastero competente - un nucleo di valutazione permanente al cui parere sono obbligatoriamente sottoposti tutti i progetti di cui trattasi. Qualora si intendesse optare per la prima soluzione, poi, andrebbe comunque evitata l'attribuzione di competenze a istituti di credito - Mediobanca ad esempio - nei quali, oltre a una carenza di peculiari requisiti in ordine al settore delle piccole e medie imprese, si produrrebbe una innaturale commistione tra soggetti controllanti e soggetti controllati: tra gli istituti di cui al predetto articolo 19 della legge n. 949 del 1952, è bene ricordare, sono compresi tutti i Mediocrediti regionali, Efibanca,

Centrobanca, Interbanca, una serie di banche esercenti anche il credito ordinario, il CIS, l'IRFIS, l'ISVEIMER, il Crediop, l'ICLE, una serie di istituti di credito agrario e la SACATS (Sezione autonoma per il credito alberghiero turistico e sportivo della Banca nazionale del lavoro).

L'IMI, invece, attraverso un'esperienza ultraventennale, può apprezzare in modo completo ed esaustivo gli elementi che concorrono alla conformità tra un progetto presentato dall'impresa interessata e gli obiettivi di sviluppo tecnologico sottesi alla normativa in questione.

Questa, d'altra parte, è intesa a coniugare gli incentivi (che consistono in rilevanti contributi diretti e in agevolazioni sui finanziamenti) con l'impegno per le imprese di portarsi ai limiti della frontiera tecnologica e di estendere il campo delle conoscenze connesse all'attività produttiva. Ne consegue che il momento valutativo, considerata anche la natura immateriale della ricerca, deve essere esperito con la massima competenza, disponendo di un adeguato livello di aggiornamento scientifico-tecnologico nonchè della necessaria esperienza circa la stessa impostazione delle attività di ricerca, in un quadro di compatibilità dei vincoli esterni che, in alternativa all'IMI, solo un organismo ministeriale, appositamente costituito, o interministeriale potrebbe garantire. Non sembra ragionevole, pertanto, che la valutazione dei programmi di ricerca in rapporto alle finalità degli incentivi possa essere attribuita - presumendo una situazione concorrenziale - a una pluralità di soggetti che, tra l'altro, non possono vantare consolidate esperienze e competenze in materia.

Il rischio più grave, derivante dalla disposizione di cui agli articoli 4 e 9, sarebbe quello di temperare il profilo tecnico-scientifico delle valutazioni istruttorie a vantaggio di un apprezzamento a carattere meramente economico-finanziario. Ciò renderebbe assai arduo, tra l'altro, sostenere le ragioni dell'intervento agevolativo disposto dalla legge n. 46 del 1982 - già oggetto di puntuali contestazioni da parte della Comunità economica europea - dinanzi alla vigile e penetrante verifica che la Commissione CEE effettua in ordine alla conformità tra i predetti strumenti e le normative comunitarie in tema di aiuti pubblici alle imprese, l'ammissibilità dei quali, ai sensi del Trattato di Roma, è strettamente connessa all'assenza di qualunque elemento distorsivo della concorrenza.

4. La necessità di affidare a un unico soggetto la valutazione di natura tecnico-scientifica dei progetti presentati sembra essere tenuta presente dal disegno di legge allorchè il comma 1 dell'articolo 7 prevede esplicitamente che "le domande di ammissione agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata contenenti la definizione dei progetti sono presentate all'IMI per la loro valutazione, anche al fine del giudizio complessivo di affidabilità dei soggetti, di validità tecnico-economica e scientifica del progetto e della forma dell'intervento".

L'articolo 9 del disegno di legge, invece, nel modificare il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 346 del 1988 (che, a sua volta, modifica la legge n. 46 per quanto riguarda la partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata), autorizza il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interesse sui mutui stipulati dagli istituti e dalle aziende di credito di cui al predetto articolo 19 della legge n. 949 del

1952, a condizione che questi ultimi stipolino una apposita convenzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento dell'esistenza presso tali istituti e aziende di una adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria. A prescindere dalla indeterminatezza del soggetto cui è demandato l'accertamento dei requisiti da ultimo menzionati (Banca d'Italia, Ministero del tesoro, Ministero dell'università, CIPE o altri) e ribadite le obiezioni di natura eminentemente sistematica già espresse al punto 2, non si comprendono le ragioni per le quali alla concessione di un contributo finanziario non debba essere naturalmente connessa la diretta assunzione di responsabilità per quanto concerne la valutazione dei progetti di ricerca.

La contraddizione è ancora più stridente allorchè nei periodi immediatamente successivi, del medesimo comma, si prevede che le domande di ammissione per i progetti di ricerca considerati sono presentate a uno degli istituti di cui all'articolo 19 della suddetta legge n. 949 e che il Ministro dell'università delibera - sulla base dei pareri, ove richiesti, e delle istruttorie effettuate dall'ente finanziatore - l'ammissione di ciascun progetto, secondo le procedure previste dai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, funzionali alla disposizione di cui al comma 1 che, appunto, prevede l'unicità della valutazione in capo all'IMI.

Ulteriori incongruenze, oltre a vere e proprie discrasie, si rinvengono agli articoli 1, 3, 5, 8 e 11.

Il comma 1 dell'articolo 1, infatti, pur estendendo opportunamente il campo di applicazione degli incentivi, di cui alla lettera *a*), alla ricerca di base, oltre che alla ricerca industriale, paradossalmente, non ricomprendendo la medesima disposizione alla lettera *b*) del medesimo comma, esclude la fattispecie considerata dai progetti di cooperazione internazionale e comunitaria, come invece accade negli altri paesi europei. Il comma 2 del medesimo articolo 1, inoltre, introduce una contraddizione, suscettibile di escludere dal beneficio le ricerche commissionate, se si considera che nel costo globale della commessa è già prevista la copertura finanziaria dei costi ascrivibili alla ricerca.

Per quanto concerne l'articolo 3, l'elevazione al 65 per cento della percentuale massima dei costi ammissibili al contributo, disposta dal comma 2, rischia di risultare incompatibile con gli orientamenti già espressi al riguardo dalla Commissione CEE, tenuto conto che la più elevata quota di risparmio fiscale recuperabile dall'impresa finirebbe per essere superiore al costo effettivamente sostenuto, evocando la fattispecie di inammissibilità degli aiuti alle imprese.

Circa l'articolo 5, la riserva di cui alla lettera *a*) in base al principio giuridico secondo il quale "*inclusio unius exclusio alterius*" - prevedendo solo le iniziative di ricerca applicata finirebbe per escludere le altre fattispecie quali il trasferimento tecnologico, di cui alla lettera *c*), la formazione professionale di cui alla lettera *f*) e i programmi nazionali di ricerca di cui alla lettera *g*).

L'articolo 8, poi, prevedendo la possibilità che progetti di formazione proposti dalle imprese siano interamente finanziati nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca, non solo altererebbe la parità di trattamento rispetto agli altri progetti di formazione ma si inserirebbe

nell'alveo delle disposizioni dalla CEE dichiarate incompatibili con la vigente normativa comunitaria.

L'articolo 11, infine, abrogando la legge n. 22 del 1987 (che disciplina i progetti di ricerca in materia di cooperazione internazionale), non prevede le procedure necessarie al completamento dei programmi internazionali in corso di attuazione, tra i quali EUREKA».

Ho letto integralmente il testo del parere espresso dalla Commissione industria non solo perchè mi sembrava necessario prenderne atto, ma perchè in esso si ritrovano fedelmente tutte le questioni emerse nel corso della discussione generale.

A questo punto davanti a noi si prospettano due strade alternative per la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Se, infatti, siamo convinti che veramente l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge sia tale da impedirci qualsiasi approfondimento, allora si potrebbe far ricorso a degli ordini del giorno; ma, a mio avviso, attraverso questo strumento non si potrebbero comunque risolvere questioni di così grande rilevanza, quali quelle che sono state sollevate. Qualora, invece, ritenessimo opportuno fugare tutte le perplessità, potremmo costituire un Comitato ristretto per l'analisi degli emendamenti proposti dal senatore Vesentini e di quelli suggeriti dalla Commissione industria, completando in ogni caso l'*iter* di approvazione entro la settimana, in modo da consentire il necessario riesame da parte della Camera dei deputati.

Prospettate queste due ipotesi, il relatore, data la delicatezza della questione, si rimette alla Commissione, ma ritiene che la seconda strada, quella di concordare emendamenti ridotti al minimo, sia preferibile.

**PRESIDENTE.** La Presidenza osserva che l'emendamento 9.1 del senatore Vesentini sembra comportare un aggravio di spesa e quindi occorre acquisire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, che, nonostante il sollecito inoltrato, non è ancora pervenuto. Identico problema potrebbe porsi per gli eventuali altri emendamenti che dovessero scaturire dall'accoglimento dei suggerimenti contenuti nel parere espresso dalla Commissione industria.

**VESENTINI.** Signor Presidente, ho cercato di completare con la presentazione di alcuni emendamenti le osservazioni da me già svolte sul disegno di legge al nostro esame. Condivido però l'urgenza sottolineata dal Governo di approvare un provvedimento che integri e modifichi la legge n. 46 del 1982 nel corso di questa legislatura; e nell'esprimere il mio parere favorevole, comunico altresì di mantenere fermi i miei emendamenti in quanto li ritengo significativi.

Rilevo l'opportunità di procedere all'esame di tali emendamenti il più rapidamente possibile, essendo convinto che la Camera dei deputati abbia tempi ragionevoli per poter approvare in seconda lettura il provvedimento.

Sottolineo il carattere fondamentale dell'emendamento 9.1, come è stato riconosciuto d'altra parte anche dal relatore; peraltro, non comportando esso ulteriori aggravii di spesa, il parere della Commissione bilancio potrebbe essere espresso in tempi assai brevi. Si tratta

soltanto di una riformulazione del testo con la quale vengono corretti i criteri di valutazione dell'articolo 9, pertanto la Commissione bilancio dovrebbe esprimere solo formalmente il proprio parere, seguendo la procedura più rapida possibile.

Essendo il disegno di legge alla Camera dei deputati di competenza della Commissione attività produttive, che è particolarmente gravata di lavoro, sottolineo ancora l'opportunità di procedere ad un esame tempestivo degli emendamenti onde poter approvare il testo emendato entro questa settimana.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, voglio unirmi a quanto hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduto, riconoscendo da un lato la grande urgenza di una modifica della legge n. 46 del 1982 e dall'altro la necessità di tener conto dei problemi emersi nel corso dei lavori svolti al Senato sul disegno di legge.

La mia proposta è di muoverci secondo le linee indicate dal senatore Vesentini con la massima rapidità, e nello stesso tempo di far svolgere dalla Presidenza della Commissione una verifica in ordine ai tempi tecnici necessari per giungere alla approvazione definitiva del provvedimento. Le nostre decisioni finali potrebbero essere assunte proprio sulla base dei risultati di tale verifica.

Sono convinta che si possano facilmente conoscere i tempi necessari alla Camera dei deputati per concludere l'esame del disegno di legge. Su questa base potremmo disporre di tutti gli elementi necessari affinché ogni Gruppo possa assumere una propria decisione in proposito.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sottoponendo nuovamente il disegno di legge alla Commissione attività produttive della Camera dei deputati si potrebbe dar luogo alla presentazione di ulteriori emendamenti in quella sede.

PRESIDENTE. Faccio comunque presente che il parere della Commissione industria del Senato non è vincolante.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime il proprio parere favorevole alla approvazione di ordini del giorno interpretativi delle parti del testo che destano perplessità.

Nel sottolineare l'autorevolezza del parere della Commissione industria, il Governo apprezza tutti gli sforzi compiuti per migliorare il testo che, già di per sé, rappresenta un punto di equilibrio a cui sono giunte le varie forze politiche.

Nel ribadire l'urgenza del provvedimento, sulla quale peraltro siamo tutti d'accordo, non nascondo che eventuali emendamenti che dovessero essere approvati da questa Commissione renderebbero molto difficile l'approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Quindi, il Governo non può che ribadire l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, accogliendo semmai degli ordini del giorno interpretativi.



Il Governo in sostanza, ritiene non opportuno ritoccare il testo al nostro esame nel timore che alla Camera dei deputati non vi siano i tempi tecnici necessari per l'approvazione del disegno di legge che dovrebbe essere riesaminato.

**PRESIDENTE.** Alla luce della posizione del Governo, potremmo sospendere brevemente la seduta onde consentire un ulteriore approfondimento di tutte le questioni emerse nel corso della discussione.

In qualità di Presidente della Commissione cercherò di acquisire degli elementi ulteriori; ma non vi è dubbio che la conclusione prevedibile sia proprio quella ipotizzata dal Sottosegretario, ovvero della mancanza alla Camera dei deputati dei tempi necessari per concludere l'esame del provvedimento.

Suggerisco pertanto di sospendere la trattazione di questo argomento che potremo riprendere o a fine mattinata oppure nel pomeriggio, quando avremo acquisito elementi ulteriori che ci consentano di giungere ad una decisione definitiva.

**VESENTINI.** Signor Presidente, la pregherei di intervenire personalmente presso la 5<sup>a</sup> Commissione per chiarire il contenuto dell'emendamento 9.1: non credo sia necessario molto tempo per far sì che si riconosca che l'emendamento non comporta aggravii di spesa e che pertanto il parere può essere espresso rapidamente.

L'emendamento è innovativo rispetto al testo della Camera dei deputati soltanto perchè evita il decentramento della valutazione dei progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi, così impedendo la frammentazione dei criteri decisionali. La sua novità consiste proprio nel fatto che l'IMI, su indicazione delle aziende richiedenti, potrà associarsi, per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano, con altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge n. 949 del 1952. Attraverso tale operazione si eviterebbe il decentramento della valutazione dei progetti di ricerca, in quanto non è possibile decentrare la valutazione di tecnici esperti che già di fatto non abbondano sul mercato e si ovierebbe anche alla lunghezza spropositata dell'*iter* delle pratiche. Diversi nuclei di valutazione, che dispongono anche di differenti unità di misura, creerebbero una concorrenza sfrenata tra gli istituti di credito che operano con commissioni agevolate ed istituti di credito che invece applicano commissioni rigorose. Come ho già rilevato nel corso dell'intervento in discussione generale, e come è stato sottolineato anche nel parere della 10<sup>a</sup> Commissione, fra gli istituti di credito previsti rientra, ad esempio, anche Mediobanca, alla quale afferiscono società quali la Fiat. Quale autonomia può dunque avere tale istituto quando l'azienda torinese gli sottopone un progetto di ricerca?

Queste sono, in sostanza, le ragioni che sottostanno all'emendamento 9.1, il quale, ripeto, non comporta alcun aggravio di spesa rispetto al testo dell'articolo 9, limitandosi a prevedere una diversa procedura di valutazione.

**PRESIDENTE.** Se capisco bene, la variazione da lei proposta, senatore Vesentini, consiste unicamente nel fatto che, invece di affidare la valutazione ai diversi istituti di credito, si prevede una sorta di consorzio guidato dall'IMI.

**BOMPIANI, relatore alla Commissione.** Premesso che la discussione di questa mattina è stata estremamente proficua, mi sembra che delle due ipotesi sottoposte alla Commissione in quest'ultima ora stia prevalendo, anche dietro suggerimento del Governo, quella di pervenire alla approvazione del testo così come pervenutoci dalla Camera dei deputati, accompagnato da un ordine del giorno interpretativo che ponga l'accento sulla necessità di un controllo sui progetti di ricerca compiuto dal nucleo di valutazione centrale dell'IMI, in modo da garantire l'uniformità dei criteri decisionali. Tuttavia raccomando che prima vengano esperiti tutti i tentativi per verificare se è percorribile anche l'altra strada, dando mandato al Presidente di sondare il terreno sia presso la Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento che presso la Commissione di merito della Camera dei deputati.

Qualora effettivamente la ristrettezza dei tempi impedisse l'approvazione del provvedimento modificato, allora il relatore chiede che vi sia un forte impegno da parte del Governo affinché il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, attraverso una convenzione, regoli i rapporti tra l'IMI e gli altri istituti di credito in modo che si proceda con estremo rigore all'accertamento del possesso, da parte di detti istituti, di strutture tecnico-amministrative idonee per procedere alle istruttorie e che, comunque, si stabilisca che non si possa operare senza il parere del nucleo di valutazione centrale dell'IMI.

In tal modo, pur non modificando il disegno di legge, attraverso un ordine del giorno molto forte ci garantiamo che, nel momento in cui si stipula la convenzione, si stabilisca veramente un legame obbligatorio col nucleo di valutazione centrale dell'IMI, l'unico in grado di assicurare quell'uniformità di criteri e di pareri che è stata richiesta da tutti i Gruppi politici.

**VESENTINI.** Signor Presidente, mantengo gli emendamenti presentati anche perchè mi sembra di capire dal discorso del relatore che su di essi vi sarebbe una certa convergenza. Pertanto, le chiederei di verificare prima se vi è una possibilità tecnica di giungere alla tempestiva approvazione del testo emendato anche da parte della Camera.

**PRESIDENTE.** A causa di concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,05 e sono ripresi alle ore 12,45.*

PRESIDENTE. A causa del protrarsi delle votazioni in Assemblea, non è possibile riprendere il dibattito. Pertanto rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOII. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA